CAMERA DEI DEPUTATI N. 2143

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARENTELA, MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, BENEDETTI, LUPO

Interventi per il sostegno e la promozione delle agricolture contadine

Presentata il 26 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il percorso della presente proposta di legge si muove nell'ambito della sovranità alimentare dei popoli e del diritto alla produzione, al controllo e alla gestione del proprio cibo da parte di tutti i soggetti e, in particolare, dei contadini. L'obiettivo della proposta di legge è di mettere al centro la dimensione contadina ripresa in chiave contemporanea per identificare pratiche agronomiche e strutture economiche ancora oggi presenti e preziosa risorsa per il futuro. Riteniamo che i modelli contadini siano strutturalmente più adeguati per fermare il continuo spopolamento agricolo delle aree interne, riportandovi lavoro e occupazione, riutilizzando le risorse territoriali e riducendo di conseguenza i costi ambientali (assetto idrogeologico, manutenzione dei suoli, tutela della biodiversità), nonché ricostruendo paesaggi sociali rurali. Nelle aree ad agricoltura intensiva possono essere, invece, un'alternativa concreta di riconversione e di ricostruzione di agrobiodiversità.

La grande diversità italiana di agroecosistemi e di condizioni socio-economiche ha prodotto nel tempo una pluralità di forme economiche, di strutture produttive e di mercati agricoli. Nell'ambito di questa pluralità si possono individuare differenti orientamenti: imprese totalmente inserite nel mercato agro-industriale; aziende di ridotta dimensione economica e fisica che

producono con alta intensità di lavoro e con bassa capitalizzazione; piccole aziende di autoconsumo e con limitata vendita diretta. Alle realtà descritte andrebbero aggiunte le autoproduzioni delle innumerevoli pratiche di agricoltura informale, che forniscono prodotti alimentari per l'autoconsumo e per lo scambio non monetario a tutt'oggi non stimati.

Esse costituiscono, per la gran parte, un patrimonio e una risorsa da valorizzare oltre il semplice parametro economicistico. Oggi questa pluralità di realtà agricole è seriamente messa in crisi dalle politiche agricole dominanti che cercano di sussumere e di forzare i differenti tipi aziendali nel contesto unico dell'impresa agricola di mercato a carattere industriale (intensiva, specializzata, capitalizzata).

La definizione di agricoltura contadina si fonda sulle radici storiche della figura del contadino. Essa viene ripresa in questo contesto in chiave contemporanea per individuare, all'interno delle innumerevoli esperienze, le pratiche agronomiche e le strutture socio-economiche presenti ancor oggi e ritenute una preziosa risorsa per l'agricoltura del presente e del futuro. In prima approssimazione si individuano alcuni caratteri fondanti: diversificazioni colturali, tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacoltura, la riproduzione delle sementi e delle razze autoctone, controllo dei saperi, radicamento locale e mercati di prossimità, dimensioni limitate e contesti familiari o di comunità. Il tutto coerente con obiettivi di gestione autonoma delle risorse alimentari di ogni territorio, oggi definito come il diritto alla sovranità alimentare di ogni popolo. Occorre riconoscere anche l'esistenza della figura contadina contemporanea, la cui finalità quotidiana è di vivere nel suo luogo, di coltivare e di allevare per la propria famiglia e comunità e di vendere in modo equo i propri prodotti.

La presente proposta di legge consta di sette articoli. In particolare, all'articolo 1 sono stabilite le finalità del provvedimento e le definizioni di agricoltori contadini (conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, praticano diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro-economici conservativi e sostenibili e promuovono la biodiversità animale e vegetale, spontanea e coltivata; producono prevalentemente beni destinati all'autoconsumo o rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in circuiti di filiera corta; trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda, presso la propria abitazione o in adeguate strutture locali, con l'esclusione di processi di lavorazione industriale e senza l'utilizzo di personale esterno), vendita diretta e filiera corta. All'articolo 2 sono elencati i prodotti dell'agricoltura contadina, mentre all'articolo 3 si prevede che le regioni e le province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini.

All'articolo 4, partendo dal punto fermo che gli agricoltori contadini sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo, sono definite alcune disposizioni di controllo dell'attività contadina e, in particolare, l'obbligo di compilare un registro di buone pratiche igieniche nel quale si descrivono le operazioni attuate e i materiali utilizzati al fine di garantire la salubrità dei prodotti, nonché di partecipare a un corso di formazione in materia di *standard* igienico-sanitari minimi. Viene inoltre stabilita la possibilità che i comuni possano effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie stabilite e sono fissate sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo.

All'articolo 5 è modificato il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, è innalzato da 7.000 a 10.000 euro il reddito annuale in base al quale le imprese contadine possono usufruire di agevolazioni fiscali (esonero dall'imposta sul valore aggiunto).

All'articolo 6 si prevede che nella programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020 le regioni e le pro-

vince autonome devono stabilire apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini, anche al fine di riconoscere e di valorizzare il ruolo sociale da essi svolto.

Infine, all'articolo 7 si prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, dell'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori, la cui iscrizione non è soggetta alla tassa di concessione governativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge reca i princìpi fondamentali per la valorizzazione e per la tutela delle agricolture contadine, al fine di promuovere e di sostenere modelli socio-economici basati su strutture prevalentemente familiari e su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, di seguito denominati « regolamenti (CE) », per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di limitati quantitativi di prodotti agricoli di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini, definiti dal comma 3.

3. Ai fini di cui alla presente legge si definiscono « agricoltori contadini » i soggetti che:

a) conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale;

b) praticano diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro-economici conservativi e sostenibili e promuovono la biodiversità animale e vegetale, spontanea e coltivata;

c) producono prevalentemente beni destinati all'autoconsumo o rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in

circuiti di filiera corta attraverso forme di economia solidale e partecipata;

d) trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione ovvero in adeguate strutture locali, con esclusione di processi di lavorazione industriale e senza l'utilizzo di personale esterno.

4. Ai fini di cui alla presente legge si definisce vendita diretta la vendita presso strutture locali di propria disponibilità, in azienda, o presso mercati e fiere, dettaglianti locali, gruppi di acquisto solidale, mense e ristoranti nei limiti stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Ai fini di cui alla presente legge si definisce filiera corta la filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore finale.

ART. 2.

(Prodotti).

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, è consentita la trasformazione delle materie prime di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini per la preparazione e per il confezionamento dei seguenti prodotti:

a) confetture e conserve;

b) miele;

c) frutti in guscio;

d) erbe officinali;

e) cereali e pane;

f) legumi;

g) latte e formaggi;

h) uova;

i) salumi e carne;

l) frutta e ortaggi;

m) vino e olio.

2. È consentito l'utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, pepe, zucchero, olio, aceto e simili.

3. Le strutture e le abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ricade l'insediamento.

4. Le strutture e le abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 sono soggette al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente.

ART. 3.

(Interventi).

1. Nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini e in particolare:

a) includono nei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 2 eventuali altri prodotti caratteristici dei territori ove insistono coltivazioni o allevamenti tipici;

b) stabiliscono eventuali specifiche deroghe alle superfici finestrate delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti qualora sia verificata la sussistenza di un adeguato sistema di ricambio d'aria;

c) stabiliscono i limiti quantitativi di produzione entro i quali la destinazione di un locale a scopo di laboratorio non determina la necessità di un cambiamento di destinazione dello stesso;

d) dispongono ulteriori caratteristiche e dotazioni delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti in modo da assicurare che le operazioni di trasformazione siano effettuate nel rispetto delle norme igieniche e che non rappresentino un pericolo per la salute pubblica;

e) prevedono adeguate norme finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;

f) stabiliscono le modalità della vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati presso i mercati di vendita diretta.

ART. 4.

(Controlli).

1. Gli agricoltori contadini sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo.

2. In attuazione delle finalità dei regolamenti (CE), è affidata agli agricoltori contadini la responsabilità del processo produttivo e competono ad essi la scelta e l'utilizzo di materiali e di procedure.

3. Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione sono tenuti a compilare un registro di buone pratiche igieniche nel quale descrivono le operazioni attuate e i materiali utilizzati al fine di garantire la salubrità dei prodotti. Gli enti pubblici preposti sono tenuti alla vigilanza e all'intervento in casi specifici, qualora sia dimostrato e documentato un reale rischio sanitario per la collettività.

4. Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione sono tenuti a partecipare a un corso di formazione in materia di *standard* igienico-sanitari minimi promosso dall'ente pubblico e attuato in ambito locale anche attraverso la rete *internet*, senza oneri a loro carico.

5. I comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali, possono effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie stabilite.

6. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e a quelle delle leggi regio-

nali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000. In caso di reiterazione, il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, di trasformazione e di vendita al pubblico per un periodo da sei mesi a un anno. Qualora sia accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni. Qualora dal fatto derivi pericolo per l'igiene e la sanità pubblici, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.

ART. 5.

(Fiscalità).

1. Al sesto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 7.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »;

b) al terzo periodo, le parole: « 7.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

ART. 6.

(Programmi di sviluppo rurale).

1. Nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini anche al fine di riconoscere e di valorizzare il ruolo sociale da essi svolto nel sopperire all'assenza di servizi nelle aree marginali.

ART. 7.

(Istituzione dell'albo regionale e provinciale degli agricoltori contadini).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire l'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è gratuita e non è soggetta alla tassa di concessione governativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'albo di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0022830